

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 16/17

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 14 marzo 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Vittorio Maria Russo (lic. conc./cond.n. 300897).

Fatto

Con atto del 16.1.2017 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato Vittorio Maria Russo per violazione degli artt. 8.1 ed 8.5 R.S.N., per avere postato su Facebook messaggi contenenti giudizi e rilievi offensivi della reputazione e dell'immagine degli ufficiali di gara della Rok Cup International Final (Lonato, 20/22 ottobre 2016).

Intimato per l'udienza del 14 marzo 2013 e comparso dinanzi al Collegio con l'assistenza dell'avv. Anna Bruni, l'incolpato ha svolto le sue difese, concludendo per l'assoluzione o, in subordine, per l'applicazione della sanzione nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale.

Il Procuratore Federale si è rimesso alla decisione del Collegio.

Motivi della decisione

L'incolpato non contesta il fatto, che imputa ad una reazione inconsulta all'applicazione, da parte dei Commissari Sportivi, di una penalità in tempo, da lui ritenuta ingiusta, con pregiudizio per la sua aspettativa di un ottimo piazzamento. Dalle pagine web acquisite risulta, peraltro, chiaramente il contenuto offensivo dei messaggi da lui postati ("Rok Cup International Final vergognosa.... abuso di potere ... nella stanza delle magie vedo solo arbitrarietà ... fanno e disfano come se nulla fosse ... non c'è mezza cosa pulita ... solita vergogna dei soliti noti ..."), certamente idonei a ledere la reputazione e l'immagine degli ufficiali di gara, facilmente individuabili dai destinatari del messaggio nei Commissari sportivi della Rok Cup International Final sig. O. Di Bari, M. Mirabella ed A. Vecchiato.

Il fatto che l'incolpato si sia poi prontamente scusato con i soggetti così improvvidamente criticati non vale ad estinguere l'illecito: si deve, pertanto, affermare la sua responsabilità disciplinare.

Ai fini della determinazione della sanzione si deve, peraltro, tenere conto della consapevolezza del disvalore del comportamento tenuto: consapevolezza dimostrata dall'incolpato prima del deferimento con la pronta presentazione di scuse alle persone offese ed apparsa evidente anche in questa sede. Ritiene, pertanto, il Collegio di applicargli la sanzione minima dell'ammonizione. Non vi è, quindi, luogo per la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

P.Q.M.

il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Vittorio Maria Russo (lic. n. 300897) responsabile della violazione ascrittagli e gli applica la sanzione della ammonizione.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2017.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

